

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 427456/RU

Roma, 24 novembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n.496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommesse sulle competizioni sportive, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n.383, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e, in particolare, l'articolo 12, commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2020, n. 33, emanato ai sensi del citato articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n.178, concernenti l'affidamento all'Amministrazione Autonomia dei Monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di tutte le funzioni statali in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO l'articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n.77, che istituisce il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale";

ATTESO che, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 217, comma 2, del decreto legge da ultimo citato, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'Ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all'erario;

RITENUTO che il predetto articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, statuisce che il finanziamento del fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale sia determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021;

CONSIDERATO che, con precedente determinazione del Direttore dell'Agenzia R.U. n.307726, datata 8 settembre 2020, sono state dettate le modalità di calcolo e di applicazione

IL DIRETTORE GENERALE

dell'importo dello 0,5 per cento della raccolta sulle scommesse di cui all'articolo 217, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34;

TENUTO CONTO che, in forza di quanto previsto dalla menzionata determinazione esecutiva della norma primaria, il termine per il primo versamento (riferito al periodo 20 maggio 2020 - 31 agosto 2020) di quanto dovuto a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, scade il 30 novembre 2020;

PRESO ATTO che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, è stata disposta, tra l'altro, la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

PRESO ATTO che, sempre ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, sono state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

ATTESO che la sospensione dell'attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, peraltro reiterata nel corso dell'anno, ha avuto effetti sul regolare andamento della raccolta delle scommesse, provocando difficoltà agli operatori del settore;

VALUTATO, pertanto, che la totale sospensione della raccolta delle scommesse in rete fisica renda opportuno differire il termine di pagamento del primo versamento di quanto dovuto a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Il termine di pagamento di quanto dovuto dai concessionari a titolo di 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere relativo al periodo 20 maggio 2020 – 31 agosto 2020, scadente, ai sensi dell'art.4 della determinazione direttoriale R.U. n.307276 del giorno 8 settembre 2020, il 30 novembre 2020 è differito al 10 dicembre 2020.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna